

## FAC SIMILE CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA

Oggi,     /     / 200     viene stipulato il presente contratto di lavoro a chiamata in attuazione delle seguenti fonti legislative:

- Legge 14 febbraio 2003, n.30, art. 4.
- D.Lgs n.276/2003, artt.33-40.
- D.Lgs. n.251/2004, decreto correttivo del precedente.
- Decreto legge n.112/2008

### PARTE 1: dati dei contraenti

Il seguente contratto si intende stipulato fra il

**Datore di Lavoro** \_\_\_\_\_

codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_

legale rappresentante \_\_\_\_\_

e il

**Lavoratore** \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

### PARTE 2: durata del contratto

- Contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal \_\_\_\_\_
- Contratto a tempo determinato con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza al \_\_\_\_\_

### PARTE 3: prestazioni richieste

Le prestazioni che vengono richieste al lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, consistono nel \_\_\_\_\_ e dovranno aver luogo secondo con le modalità individuate e in conformità del CCNL del settore turismo.

### PARTE 4: forme, modalità di chiamata e di risposta

Il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nel rispetto del preavviso, con le seguenti modalità: forma scritta, verbale e telefonica.

La risposta da parte del lavoratore al datore di lavoro dovrà entro e non oltre 24 ore dalla chiamata. La rilevazione della prestazione avverrà secondo le procedure in atto nell'azienda per la generalità dei lavoratori dipendenti.

### PARTE 5: trattamento economico

Per il periodo di lavoro effettuato alle dipendenze del datore di lavoro, considerando il monte ore effettivo, verrà corrisposta una retribuzione oraria dettagliata di seguito.

Livello di inquadramento contrattuale \_\_\_\_\_

Retribuzione mensile:

▪ Minimo contrattuale	€ _____
▪ Indennità di contingenza	€ _____
▪ E.D.R.	€ _____
▪ Altro: _____	€ _____
Totale	€ _____

La retribuzione indicata in precedenza verrà di logica riproporzionata in ragione della durata, espressa in ore, della prestazione eseguita. Il pagamento della retribuzione al lavoratore, per l'attività di lavoro prestata, avverrà con i tempi e secondo le modalità ordinariamente previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo.

#### **PARTE 6: garanzia di disponibilità**

Per tutta la durata del presente contratto il lavoratore:

- non garantisce al datore di lavoro la disponibilità in attesa di utilizzazione
- garantisce al datore di lavoro la disponibilità in attesa di utilizzazione.

Nel caso di garanzia della disponibilità (seconda voce): il lavoratore garantisce la disponibilità all'indirizzo \_\_\_\_\_ e si obbliga a rispondere alla chiamata del datore di lavoro che verrà effettuata con preavviso massimo di 48 ore. Il lavoratore, per i periodi durante i quali garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, ha diritto ad un'indennità mensile di disponibilità non inferiore al 20% della retribuzione fissata dal CCNL (con un minimo di € 350,00). L'indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie, è erogata secondo le norme e in luogo o in concorso alla retribuzione dovuta per la prestazione eseguita.

#### **PARTE 7: impedimenti alla chiamata**

In caso di malattia e di ogni altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Durante tale periodo di indisponibilità il lavoratore non matura il diritto all'indennità. Ove il lavoratore non provveda a tale informazione perde il diritto all'indennità per un periodo di 15 giorni.

#### **PARTE 8: rifiuto alla chiamata**

Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata comporta:

- la risoluzione immediata del contratto intermittente;
- la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto;
- il risarcimento del danno al datore di lavoro, da parte del lavoratore, come fissato dal contratto collettivo nazionale.

Per quanto non specificatamente disciplinato si applicano le disposizioni degli articoli dal 33 al 40 del decreto legislativo n. 276/03 nonché le ulteriori e vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il datore di lavoro

Il lavoratore